

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

D e t e r m i n a z i o n e D i r e t t o r i a l e

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
345	000	COM	12	0037	12 MARZO 2012

O G G E T T O :

REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI. MODIFICHE AGLI ARTT. 14 (RINNOVO DEI CONTRATTI) E 20 (UTILIZZO DEL RIBASSO)

I L C O M M I S S A R I O

Richiamata la determinazione commissariale nr. 1770/000/COM/11/0256 del 28.12.2011 con la quale veniva approvato il "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi, lavori e servizi tecnici" al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni in materia;

Considerato che si rende necessario apportare modifiche agli articoli : art. 14 "Rinnovo dei contratti" e art. 20 "Utilizzo del ribasso";

Dato atto che al testo dell'art. 14 viene aggiunta la seguente frase :*"E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti. I contratti rinnovati tacitamente sono nulli"* e che il nuovo testo dell'art 14 (Rinnovo dei contratti) risulta pertanto il seguente :

"1. Il rinnovo è ammesso, qualora previsto negli atti di gara del contratto in scadenza, a condizione che il valore cumulato di fornitura non superi la soglia comunitaria e nel rispetto altresì di quanto previsto agli artt. 8 e 9 del presente regolamento.

2. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti. I contratti rinnovati tacitamente sono nulli"

Dato atto che al testo dell'art. 20 viene aggiunta la seguente frase : *"..Per i lavori dovranno osservarsi le specifiche disposizioni dettate dall'art. 132 del D.L.vo 163/2006, relativo alle varianti in corso d'opera"* e che il nuovo testo dell'art. 20 (Utilizzo del ribasso) risulta pertanto il seguente:

"1. Qualora, nell'arco temporale di esecuzione del cottimo, l'importo dei lavori o dei servizi da effettuare ecceda l'importo contrattuale, il Direttore dei lavori o il Direttore di esecuzione del contratto, se nominato, dà comunicazione al Responsabile del procedimento che può autorizzare l'ulteriore spesa mediante l'utilizzo del ribasso fino all'originario importo posto a base di gara. Per i lavori dovranno osservarsi le specifiche disposizioni dettate dall'art. 132 del D.L.vo 163/2006, relativo alle varianti in corso d'opera.

2. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 11 del Regio Decreto 18.11.1923, n. 2440, dagli articoli 111, 119 e 120 del Regio Decreto 23.05.1924, n. 827 nonché dall'art. 29 del D.L.vo n. 163/06 e s.m."

Segue determinazione n. 345/000/COM/12/0037 del 12 marzo 2012

Su proposta conforme del Direttore della S.O.C. Provveditorato, dott. Claudio MONTI;
Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario (ex art. 3, comma 7, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);

D E T E R M I N A

- di rettificare il testo degli artt. 14 (Rinnovo dei contratti) e 20 (Utilizzo del ribasso) del "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi, lavori e servizi tecnici" come indicato in premessa;
- di approvare il nuovo testo del regolamento aziendale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, **allegato** al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio 1995, n. 10.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO
Giovanni MONCHIERO
F.TO MONCHIERO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gianni BONELLI
F.TO BONELLI

IL DIRETTORE SANITARIO
Francesco MORABITO
F.TO MORABITO

Sottoscrizione del proponente:

IL DIRETTORE
S.O.C. PROVVEDITORATO
Claudio MONTI
F.TO MONTI

Allegati: - Regolamento aziendale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori
Archivio: I.3.3
TR/lm

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI, LAVORI E SERVIZI TECNICI

(approvato con deliberazione del Commissario n.....del)

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di acquisizione in economia di forniture di beni, servizi, lavori in conformità al Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), al Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice) e loro successive modificazioni ed integrazioni e alla normativa regionale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo svolgimento di processi d'acquisto, in termini temporali contenuti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, dei principi di trasparenza e parità di trattamento, nonché nel rispetto dei vincoli di spesa definiti a livello di bilancio.
3. In presenza di contratti misti comprendenti lavori, servizi e/o forniture trova applicazione l'articolo 14 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
4. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono al netto dell'I.V.A.

ARTICOLO 2

(Limiti di importo e divieto di frazionamento)

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite per singoli importi non superiori a Euro 193.000,00 al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), per tutte le forniture di beni e servizi necessari all'attività dell'Azienda Sanitaria e per singoli importi non superiori a Euro 200.000,00 al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) per i lavori.
2. Il limite di importo è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia con lo stesso meccanismo di revisione periodica delle soglie prevista dall'articolo 248 del Codice dei contratti pubblici.
3. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati e degli importi definiti per i lavori ed i servizi tecnici compresi quelli attinenti all'architettura ed all'ingegneria.
4. Nessun intervento unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica e ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento.

ARTICOLO 3

(Responsabile del procedimento e forme di acquisizione in economia)

1. Per ogni acquisizione in economia viene individuato un Responsabile unico del procedimento, al quale competono le funzioni e i compiti disciplinati dall'articolo 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e dagli articoli 272 e 273 del D.P.R. n. 207/10 per l'affidamento di servizi e forniture e dagli artt. 9 e 10 del D.lgs n. 163/06 per la realizzazione dei lavori.
2. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante:
 - a) amministrazione diretta, in cui le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Azienda

Segue determinazione n. 345/000/COM/12/0037 del 12 marzo 2012

Sanitaria o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento;

- b) cottimo fiduciario, che rappresenta una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono con affidamento a terzi.
3. Le forme della procedura devono comunque rispettare i principi di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Prima di procedere all'affidamento il Dirigente verifica la presenza di convenzioni Consip di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. o convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1, c. 456 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (finanziaria 2007) ovvero di altre soluzioni di centralizzazione locale.

ARTICOLO 4

(Requisiti degli operatori economici)

1. Gli operatori economici che partecipano all'affidamento mediante cottimo fiduciario devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui agli articoli 38 e 39 del Codice dei contratti pubblici e all'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008, ed inoltre devono possedere qualora ritenute necessarie rispetto alla natura della fornitura e/o del servizio richiesto, la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ai sensi degli articoli 41 e 42 del Codice dei contratti pubblici.
2. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazioni sostitutive rese in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. L'Azienda Sanitaria può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

ARTICOLO 5

(Entrata in vigore e rinvio)

1. Il presente Regolamento aziendale entra in vigore dalla data della sua formale approvazione con provvedimento dell'Organo competente ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito Internet dell'Azienda Sanitaria.
2. Dalla medesima data di approvazione di cui al comma 1, è abrogato il Regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 1089/005/005/06/0002 del 28/07/2006.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento aziendale, trovano applicazione le normative statali e regionali in materia.

TITOLO II

BENI E SERVIZI

ARTICOLO 6

(Tipologie delle forniture di beni e servizi in economia)

1. È possibile il ricorso agli acquisti di tutti i beni e i servizi in relazione alle specifiche esigenze dell'Azienda Sanitaria, compresi nelle categorie previste nel Regolamento CE n. 213/2008 del 28.11.2007.
2. Il ricorso all'acquisizione in economia è comunque consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine

Segue determinazione n. 345/000/COM/12/0037 del 12 marzo 2012

- previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

ARTICOLO 7

(Criteri di scelta del contraente)

1. L'affidamento può essere effettuato in base ad uno dei seguenti criteri:
 - a) al prezzo più basso
 - b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa
2. Nel caso in cui l'acquisto sia basato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il Responsabile del procedimento sottopone i preventivi acquisiti alla valutazione del soggetto richiedente o utilizzatore oppure di una commissione di esperti.
3. Le procedure di scelta del contraente si concludono con la redazione di specifico atto amministrativo.

ARTICOLO 8

(Acquisizioni per cottimo fiduciario con affidamento diretto di valore inferiore a €40.000,00 IVA esclusa)

1. Le acquisizioni di valore inferiore a € 40.000,00 -IVA esclusa- sono effettuate previa negoziazione con uno o più fornitori qualificati nel settore (a seguito valutazione di congruità) ed utilizzando le informazioni in possesso dell'Azienda Sanitaria anche relativamente al comportamento contrattuale pregresso e privilegiando, per quanto possibile, le indicazioni fornite all'uopo dagli utilizzatori.
2. Il Responsabile del procedimento può richiedere le offerte con i mezzi e nella forma ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura dei beni e dei servizi.
3. Qualora l'acquisizione sia disposta unicamente mediante l'emissione dell'ordinativo di fornitura ciascuna Struttura presenterà con cadenza mensile il rendiconto delle spese sostenute corredato della documentazione comprovante l'avvenuto espletamento della procedura di cottimo fiduciario.

ARTICOLO 9

(Acquisizioni per cottimo fiduciario di valore pari o superiore a €40.000,00 IVA esclusa e fino alla soglia comunitaria)

1. Le acquisizioni di valore pari o superiore a €40.000,00 sono effettuate previa negoziazione con fornitori qualificati nel settore, utilizzando le informazioni in possesso dell'Azienda Sanitaria anche relativamente al comportamento contrattuale pregresso e privilegiando, per quanto possibile, le indicazioni fornite all'uopo dagli utilizzatori.
2. Il Responsabile del procedimento interpella almeno cinque operatori economici idonei, se presenti sul mercato, richiedendo ed acquisendo agli atti le offerte con i mezzi e nella forma ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura di beni e di servizi.

Segue determinazione n. 345/000/COM/12/0037 del 12 marzo 2012

3. Si procede altresì alla pubblicazione della lettera di invito sul sito aziendale.
4. Alle acquisizioni di valore pari o superiore a €100.000,00 si applica il principio di pubblicità delle sedute di gara per le fasi di apertura della documentazione e delle offerte economiche, mentre la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte, se prevista, deve essere effettuata in seduta riservata.
5. Nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, si può dare corso all'affidamento del cottimo, qualora nella lettera invito non sia stata esclusa tale possibilità e si ritenga l'offerta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto.

ARTICOLO 10 (Garanzie)

1. Per le forniture di beni e servizi in economia si prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria.
2. Nelle acquisizioni di valore pari o superiore a €100.000,00 gli operatori economici affidatari sono tenuti a presentare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

ARTICOLO 11 (Pubblicità e comunicazioni)

1. Le procedure di acquisizione in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art. 124 del Lgs. n. 163/2006.
2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore a € 40.000,00 IVA esclusa è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Azienda Sanitaria ai sensi dell'art. 331, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.
3. Ogni acquisizione deve riportare il codice identificativo gara (CIG) e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, con attribuzione del codice unico di progetto (CUP). Tali codici devono essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente.
4. I contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, devono essere comunicati alla Sezione Regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
5. La pubblicazione dell'esito della procedura sul sito aziendale può assolvere all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 12 (Forme di contratto)

1. La forma del contratto per le acquisizioni in economia viene stabilita, di volta in volta, in relazione alla tipologia, alla natura e all'entità degli stessi in una delle seguenti forme:
 - a) mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, con la quale si dispone l'ordinazione dei beni e/o dei servizi e si riportano le condizioni evidenziate nella lettera di invito. Il contratto decorre dalla data indicata nella lettera di affidamento del medesimo, che dovrà essere restituita in copia debitamente firmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione;
 - b) mediante stipula di contratto attraverso scrittura privata o nelle altre forme previste dall'art. 11, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Segue determinazione n. 345/000/COM/12/0037 del 12 marzo 2012

ARTICOLO 13

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato con l'atto di affidamento della fornitura del bene o del servizio, viene individuato all'interno della Struttura competente per materia nel controllo dell'esecuzione (la Direzione Sanitaria di Presidio, la S.C. Farmacia, la S.C. Tecnico, la S.C. SID, la S.S. Ingegneria Clinica, ecc...) oppure della Struttura Sanitaria richiedente.
2. In mancanza di precisa indicazione, la figura del Direttore dell'esecuzione coincide con il Direttore della Struttura competente per materia.

ARTICOLO 14

(Rinnovo dei contratti)

1. Il rinnovo è ammesso, qualora previsto negli atti di gara del contratto in scadenza, a condizione che il valore cumulato di fornitura non superi la soglia comunitaria e nel rispetto altresì di quanto previsto agli artt. 8 e 9 del presente regolamento.
2. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti. I contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

ARTICOLO 15

(Proroga dei contratti)

2. È consentita la proroga dei contratti al fine di assicurare le prestazioni periodiche di forniture di beni e servizi, a seguito della scadenza delle stesse, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria.

TITOLO III

LAVORI E SERVIZI TECNICI

PARTE I

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 16

(Criteri di selezione delle offerte e pubblicità delle operazioni di gara)

1. Fatte salve diverse disposizioni legislative e regolamentari, la migliore offerta è selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o con il criterio del prezzo più basso.
2. Quando l'affidamento avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice che opera secondo le norme del D. L.vo n.163/06 e del D.P.R. n. 207/10 e s. m.
3. Qualora la migliore offerta venga selezionata con il criterio del prezzo più basso, l'esame delle offerte è eseguito da un seggio di gara presieduto dal Responsabile del procedimento o da un suo delegato e da due testimoni, di cui uno anche con funzioni di segretario verbalizzante.
4. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 70 del D. L.vo n. 163/06 e ove non vi siano specifiche ragioni d'urgenza, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito.
5. Si applica il principio di pubblicità delle sedute di gara per le fasi di apertura della

Segue determinazione n. 345/000/COM/12/0037 del 12 marzo 2012

documentazione amministrativa e delle offerte economiche, mentre la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte, se prevista, deve essere effettuata in seduta riservata.

6. Nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, si può dare corso all'affidamento del cottimo, qualora nella lettera invito non sia stata esclusa tale possibilità e si ritenga l'offerta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto.

7. Nel caso di cottimo fiduciario pari o superiore a 40.000 Euro, si applica l'obbligo di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 79, comma 5, lettera a) del D. L.vo n. 163/06.

ARTICOLO 17

(Garanzie)

1. Per i lavori e servizi in economia si prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria.
2. Gli operatori economici affidatari di cottimo sono tenuti a presentare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. L.vo n. 163/06 e s. m.
3. I soggetti affidatari di lavori e servizi in economia sono esonerati dalla costituzione di polizza assicurativa specifica a condizione che gli interessati documentino il possesso di polizza assicurativa che copra i danni subiti dall'Azienda Sanitaria verificatisi nel corso dell'esecuzione degli interventi e che comprenda la responsabilità civile per danni causati a terzi.

ARTICOLO 18

(Pubblicità e comunicazioni)

1. Le procedure di acquisizione in economia di lavori e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dagli art. 122 e 124 del D. L.vo n. 163/06.
2. Per i servizi, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'art. 334 del DPR n. 207/2010 è soggetto ad avviso di post -informazione mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Azienda Sanitaria, ai sensi dell'art. 331, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 207/2010.
3. Per i lavori, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 125, comma 8, primo periodo, del Codice, è soggetto ad avviso di post -informazione mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Azienda Sanitaria, ai sensi dell'art. 173, comma 2, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207.
4. Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara, (CIG) e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, con attribuzione del codice unico di progetto (CUP). Tali codici devono essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente.
5. I contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, devono essere comunicati alla Sezione Regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del D. L.vo n. 163/06 e dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

ARTICOLO 19

(Forme di contratto)

1. La forma del contratto per le acquisizioni in economia viene stabilita, di volta in volta, in relazione alla tipologia, alla natura e all'entità degli stessi in una delle seguenti forme:
 - a) mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326

Segue determinazione n. 345/000/COM/12/0037 del 12 marzo 2012

del codice civile, con la quale si dispone l'ordinazione dei lavori e/o dei servizi e si riportano le condizioni evidenziate nella lettera di invito. L'affidamento mediante lettera-contracto è concluso dalla data di ricevimento da parte del Responsabile del procedimento di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione;

b) mediante stipula di contratto attraverso scrittura privata o nelle altre forme previste dall'art. 11, comma 13, del D. L.vo n. 163/06 e s. m.

ARTICOLO 20

(Utilizzo del ribasso)

1. Qualora, nell'arco temporale di esecuzione del cottimo, l'importo dei lavori o dei servizi da effettuare ecceda l'importo contrattuale, il Direttore dei lavori o il Direttore di esecuzione del contratto, se nominato, dà comunicazione al Responsabile del procedimento che può autorizzare l'ulteriore spesa mediante l'utilizzo del ribasso fino all'originario importo posto a base di gara. Per i lavori dovranno osservarsi le specifiche disposizioni dettate dall'art. 132 del D.L.vo 163/2006, relativo alle varianti in corso d'opera.
2. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 11 del Regio Decreto 18.11.1923, n. 2440, dagli articoli 111, 119 e 120 del Regio Decreto 23.05.1924, n. 827 nonché dall'art. 29 del D. L.vo n. 163/06 e s. m.

PARTE II

SERVIZI TECNICI

ARTICOLO 21

(Acquisizione di servizi in economia)

1. Il Titolo III, Parte II del presente Regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione in economia di servizi tecnici, compresi quelli attinenti all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi dell'articolo 125 del D. L.vo n. 163/06 e s. m., dell'art. 267, comma 10 e degli articoli 329 e seguenti del D.P.R. n. 207/10 e s. m.
2. Le procedure in economia per l'acquisizione di servizi sono consentite per singoli importi inferiori alla soglia di cui all'art. 28, comma 1, lett. b) del D. L.vo n. 163/06.
3. Il limite di importo è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 del D. L.vo n. 163/10.

ARTICOLO 22

(Tipologie di servizi in economia)

1. In relazione alle specifiche esigenze dell'Azienda Sanitaria, sono acquisiti in economia i sotto elencati servizi di:
 - a) interventi di manutenzione in genere :
 - manutenzione edile ed affini:
 - edile
 - fabbro
 - vetraio
 - decoratore

Segue determinazione n. 345/000/COM/12/0037 del 12 marzo 2012

manutenzione di impianti, macchine e apparecchiature
termico
idraulico
condizionamento
elettrico,TD,correnti deboli
manutenzione impianti e macchine in genere
manutenzione parco tecnologico biomedicale
manutenzione di tutti i presidi antincendio attive e passivi

- b) assistenza tecnica;
 - c) verifica ispettiva su impianti vari;
 - d) verifica, gestione ambientale;
 - e) verifica di impianti elettrici e meccanici di edifici;
 - f) installazione, verifica, manutenzione di attrezzature di sicurezza,
 - g) valutazione di impatto ambientale, rischi e pericoli per la costruzione;
 - h) rimozione amianto;
 - i) sgombero neve;
 - j) manutenzione di zone verdi;
 - k) trattamento delle acque;
 - l) prestazioni di supporto al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del D. L.vo n. 163/06 e s. m.
2. L'acquisizione in economia di servizi è, inoltre, consentita, indipendentemente dall'oggetto del servizio, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del D. L.vo n. 163/06, nei seguenti casi:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto nel contratto;
 - b) completamento delle prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del medesimo contratto;
 - c) acquisizioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti allo scopo di scongiurare situazioni di pericolo per la salute pubblica o di danno al patrimonio dell'Azienda Sanitaria.

ARTICOLO 23

(Acquisizioni per cottimo fiduciario)

- 1. L'acquisizione di servizi mediante cottimo fiduciario viene attivata, in base all'eventuale programmazione annuale delle acquisizioni di forniture e servizi, dal Responsabile del procedimento, a seguito di determinazione/deliberazione a contrarre, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D. L.vo n. 163/06.
- 2. La ricerca del contraente avviene con lettera di invito da trasmettere ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati dal Responsabile del procedimento sulla base di indagini di mercato, (consultazione di cataloghi, listini, elenchi, registri, ecc.) ed anche attraverso il mercato elettronico di cui all'art. 328 del D.P.R. n. 207/10.
- 3. E' possibile, inoltre, individuare le imprese tramite appositi elenchi aperti, ai sensi dell'articolo 125 del D. L.vo n. 163/06 e dell'articolo 332 del D.P.R. n. 207/10, oppure mediante la pubblicazione della lettera d'invito sul sito web dell'Azienda Sanitaria ed il contestuale invio dell'invito a partecipare a cinque operatori.
- 4. La lettera di invito per l'affidamento di servizi in economia di cui all'art. 334 del D.P.R. n.

Segue determinazione n. 345/000/COM/12/0037 del 12 marzo 2012

207/10, deve di norma riportare:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'Iva;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del D. L.vo n. 163/06 e del D.P.R. n. 207/10;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- k) le indicazioni dei termini di pagamento;
- l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- m) i requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale;
- n) gli oneri di sicurezza e DUVRI ove necessari;
- o) l'indicazione del codice CIG e riferimento all'eventuale contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
- p) gli aspetti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- q) giorno, luogo e orario di apertura delle offerte in seduta pubblica;
- r) in caso di offerte qualitative, informazione alle ditte che, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. a), del D. L.vo n. 163/06, le medesime possono presentare una relazione motivata e comprovata, informando l'Azienda Sanitaria quali parti dell'offerta costituiscono segreti tecnici o commerciali.

ARTICOLO 24

(Cottimo fiduciario con affidamento diretto)

1. Per i servizi di importo inferiore a 40.000 Euro di cui all'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D. L.vo n. 163/06 e s. m., si può procedere in affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento.

ARTICOLO 25

(Disposizioni per i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria)

1. Con riferimento alle specifiche esigenze dell'Azienda Sanitaria, si individuano le seguenti tipologie di prestazioni attinenti ai servizi di architettura e ingegneria:
 - a) edilizia: progettazione, direzione e contabilità lavori con prestazioni accessorie per la realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di opere, con particolare riguardo all'edilizia sanitaria, di pubblici edifici in genere e beni di interesse storico artistico;
 - b) strutture: progettazione strutturale, direzione e contabilità lavori con prestazioni accessorie per nuove costruzioni e di verifica statica di edifici esistenti per strutture edilizie anche complesse in

Segue determinazione n. 345/000/COM/12/0037 del 12 marzo 2012

- muratura, legno, cemento armato, acciaio, anche per zone sismiche, compresi interventi di contenimento, opere di sostegno e fondazioni;
- c) impiantistica elettrica: progettazione, direzione e contabilità lavori con prestazioni accessorie per la realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di impianti elettrici e reti informatiche per trattamento dati e similari;
- d) impiantistica idrotermica: progettazione, direzione e contabilità lavori con prestazioni accessorie per la realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di opere impiantistiche riguardanti impianti di condizionamento, idrotermosanitari, meccanici e gas medicali;
- e) ascensori: progettazione, direzione e contabilità lavori con prestazioni accessorie per la realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di ascensori ed impianti di sollevamento e trasporto;
- f) prevenzione incendi: progettazione inerente alla prevenzione incendi e pratiche amministrative connesse all'ottenimento di certificazioni di prevenzione incendi e sicurezza in genere;
- g) rilievi e verifiche: rilievi topografici e celerimetrici, frazionamenti, verifiche catastali, attività a supporto di elaborazioni cartografiche, pratiche catastali in genere, perizie valutative e attività di supporto tecnico – amministrativo finalizzato alla progettazione di opere o di singole parti di esse;
- h) sicurezza: progettazione e coordinamento della sicurezza ai sensi del D. L.vo n. 81/08 e s.m.;
- i) studi geologici: analisi, studi ed indagini geologiche/geotecniche connesse alla realizzazione
- o) ristrutturazione di opere pubbliche;
- j) rilievi acustici ed ambientali: rilievi e valutazioni di impatto acustico e ambientale;
- k) validazione progetti: verifiche e validazione dei progetti ai sensi dell'art. 112 del D. L.vo 163/06 e dell'art. 55 del D.P.R. n. 207/10;
- l) collaudi: collaudo tecnico amministrativo e strutturale di cui agli articoli 216 e 217 del D.P.R. n. 207/10.
2. Per le procedure di affidamento dei sopraelencati servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, si rinvia all'articolo 91 del D. L.vo n. 163/06 ed alla Parte III del citato D.P.R. n. 270/10 e s. m.

PARTE III LAVORI

ARTICOLO 26 (Esecuzioni dei lavori in economia)

1. La terza parte del presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'esecuzione di lavori in economia da parte dell'Azienda Sanitaria, con riferimento all'articolo 125 del D. L.vo n. 163/06, agli articoli da 173 a 177 e da 203 a 210 del D.P.R. n. 207/10.
2. Salvo quanto previsto all'articolo 18, il ricorso ai lavori in economia pari o superiori a 40.000 Euro, avviene sulla base degli atti di programmazione dell'Azienda Sanitaria ed è disposto con determinazione/deliberazione a contrarre, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. L.vo n. 163/06.

ARTICOLO 27 (Tipologia dei lavori in economia)

1. Con riguardo alle specifiche competenze dell'Azienda Sanitaria e nel'ambito delle categorie generali indicate all'art. 125, comma 6, del D. L.vo n. 163/06 e s. m., sono eseguiti in economia, per importi non superiori a 200.000 Euro, oneri per la sicurezza compresi, i seguenti interventi:
 - a) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei fabbricati strutture e relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze di proprietà dell'Azienda Sanitaria ovvero in uso o locazione nei casi in cui per legge o per contratto le spese sono poste a carico del locatario;

Segue determinazione n. 345/000/COM/12/0037 del 12 marzo 2012

- b) lavori accessori e strumentali per l'installazione di attrezzature e impianti;
- c) lavori per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- d) interventi non programmabili in materia di sicurezza dei fabbricati e dei relativi impianti, sia di proprietà dell'Azienda Sanitaria, sia in uso o locazione nei casi in cui per legge o per contratto le spese sono poste a carico del locatore;
- e) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento di una gara ad evidenza pubblica;
- f) manutenzione o riparazione di opere quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del D. L.vo n. 163/06 e s. m.;
- g) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- h) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- i) lavori per il completamento di opere o impianti, a seguito di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di dispositivo giurisdizionale.

ARTICOLO 28 **(Lavori per cottimo fiduciario)**

1. Quando viene scelta la forma del cottimo, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idoneo operatore economico, nel rispetto delle tipologie sopra individuate.
2. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è ricompreso nella fascia tra i 40.000 e inferiore a 200.000 Euro, si procede esperendo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. L.vo n. 163/2006 e s.m., nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dall'Azienda Sanitaria. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alla procedura di acquisizione in economia.
3. E' possibile individuare le imprese da consultare anche mediante la pubblicazione della lettera d'invito sul sito dell'Azienda Sanitaria ed il contestuale invio dell'invito a partecipare a cinque operatori.
4. Nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, si può dare corso all'aggiudicazione dei lavori, qualora l'offerta sia ritenuta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto e nella lettera invito non sia stata esclusa tale possibilità.

ARTICOLO 29 **(Cottimo fiduciario con affidamento diretto)**

1. Per i lavori di importo inferiore ad Euro 40.000, il Responsabile del procedimento può procedere in affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 125, comma 8, ultimo periodo, del D. L.vo n. 163/06.

ARTICOLO 30 **(Atto di cottimo)**

Segue determinazione n. 345/000/COM/12/0037 del 12 marzo 2012

1. L'affidamento dei lavori avviene mediante atto di cottimo con il contenuto previsto dall'art. 173, comma 1, del D.P.R. n. 207/10, dall' art. 131 del D. L. vo n. 163/06 e s.m., nonché dall'art.3 del D. M. 19.04.2000, n. 145.

ARTICOLO 31

(Lavori d'urgenza e di somma urgenza)

1. Per i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza e nelle circostanze di somma urgenza, si rinvia a quanto disposto dagli art. 175 e 176 del D.P.R. n. 207/10.

ARTICOLO 32

(Perizia suppletiva per maggiori spese)

1. Ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. n. 207/10, il Responsabile del procedimento, se durante l'esecuzione dei lavori in economia accerta che la previsione di spesa è insufficiente, presenta alla Direzione dell'Azienda Sanitaria una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza della spesa. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare il limite di 200.000 Euro.

Segue determinazione n. 345/000/COM/12/0037 del 12 marzo 2012

<p>Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza <input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione <input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al Collegio Sindacale Prot. n. _____ del _____</p> <p>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: Prot. n. _____ del _____</p> <p>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____ IL FUNZIONARIO INCARICATO _____</p> <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo dell'A.S.L. CN2, il _____ per quindici giorni consecutivi IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO F.TO BARACCO</p>
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini <input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il 12 MARZO 2012</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile <input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)</p>
IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO F.TO BARACCO	